



COMUNE DI GIOVO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 29

del Consiglio comunale

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2026

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **18.40** sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Dalvit Riccardo - Sindaco
Bronzetti Giulia - Consigliere Comunale
Brugnara Jacopo - Consigliere Comunale
Brugnara Stefano - Consigliere Comunale
Brugnara Tiziana - Consigliere Comunale
Callegari Stefano - Consigliere Comunale
Dall'Agnol Maria Pia - Consigliere Comunale
Dalla Costa Lorenzo - Consigliere Comunale
Dallona Luca - Consigliere Comunale
Micheletti Katja - Consigliere Comunale
Michelon Marzia - Consigliere Comunale
Pellegrini Paolo - Consigliere Comunale
Piffer Alessandro - Consigliere Comunale
Piffer Silvano - Consigliere Comunale
Sartori Michele - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **Luca Menapace**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Riccardo Dalvit**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria deliberazione n. 4 di data 11.04.2023, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S., e successivamente aggiornato con propria deliberazione n. 2 dd. 05/03/2024;

Preso atto che con l’IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025, nel quale, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali hanno confermato le aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, fabbricati i tipo produttivo).

Visto che, contestualmente è stato assunto l’impegno per i Comuni di non incrementare le aliquote base con riferimento alle attività produttive e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni così introdotte.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2026 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 e successive modifiche.

Preso atto che dal periodo d’imposta 2016 per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall’imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari ad € 323,69, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta e valutato opportuno arrotondare tale importo a 324,00 Euro, ai fini di conseguire una maggiore semplicità gestionale e di approccio per il contribuente.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all’attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell’imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili individuati con deliberazione n. 49 della Giunta Comunale di data 29 giugno 2015, confermati con la deliberazione della Giunta comunale n. 118 dd. 16 novembre 2022, la quale determina anche i valori per la categoria catastale F2.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all’incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l’articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune;

Fissato quindi l’obiettivo di gettito relativo all’imposta pari ad euro 420.000,00;

Visto il citato regolamento IM.I.S., che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare la possibilità di prevedere un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado e ritenuto di riservare a tali fattispecie un'aliquota agevolata dello 0,64%, in continuità con quanto previsto negli anni precedenti, dando atto che tale agevolazione comporta un minor gettito di circa € 10.127,00 rispetto ai circa 35.056,00 Euro ottenibili applicando a tali abitazioni l'aliquota standard;

Ricordato che il Regolamento IM.I.S., con riferimento alle fattispecie impositive, in aggiunta alle situazioni in cui l'assimilazione è obbligatoria, in via facoltativa, ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata né utilizzata da soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di provenienza. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;

Ritenuto inoltre opportuno fissare l'aliquota ordinaria allo 0,90%, in continuità con quanto previsto nell'anno precedente;

Richiamato il comma 1 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, il quale dispone che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della citata deliberazione, si applica l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che proroga automaticamente le aliquote vigenti;

Precisato che il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n.14, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla L.P. 15 novembre 1993, n. 36, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le delibere adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo;

In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e recepito nell'art. 8, comma 3 del Regolamento, riguardante la facoltà di prevedere in sede di deliberazione delle aliquote l'unico versamento annuale con scadenza il 16 dicembre dell'anno d'imposta, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti per i contribuenti, rilevato che:

- negli ultimi anni, pur essendosi avvalsi di tale facoltà, non si sono riscontrate deficienze di cassa nel corso dell'anno;
- l'ammontare dell'acconto teorico è di circa 210.000,00 Euro, come risulta calcolando la metà del gettito previsto;
- le maggiori spese vive a carico del Comune recate da una doppia spedizione ai contribuenti ammonterebbero ad oltre 1.100,00 Euro;
- all'interno di questo Comune vi è una sola persona avente la professionalità necessaria a gestire il tributo; la riscossione in due rate raddoppia le possibilità di non poter far fronte agli impegni gestionali e di risposta alle richieste dei contribuenti nel caso in cui tale figura unica dovesse risultare assente nei momenti cruciali per malattia od altre cause imprevedibili e non programmabili;
- la riscossione in unica soluzione presenta inoltre evidenti benefici in termini di semplicità gestionale, di riduzione di errori e di minori adempimenti per i contribuenti, che risparmierebbero il tempo necessario a recarsi in banca o all'ufficio postale per pagare l'acconto, ferma restando la loro facoltà di pagare un acconto se lo desiderano;
- sulla base di tali considerazioni si ritiene sia pienamente giustificata, sia sotto il profilo economico-finanziario che funzionale, la riscossione in unica soluzione a dicembre anche per l'anno 2026;

Tutto ciò premesso, si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere per l'anno 2026 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE		ALIQUOTA
1.	Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%, con detrazione di € 324,00
2.	Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
3.	Abitazioni concesse in uso gratuito con contratto registrato a parenti ed affini entro il primo grado che vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica, situazione da comunicare all'ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato tale utilizzo	0,64%
4.	Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%

5. Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90%
6. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
7. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
8. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
9. Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
10. Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
11. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
12. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
13. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
14. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
15. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%, con deduzione di € 1.500,00= dalla rendita catastale non rivalutata
16. Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90%

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visti l'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58, inerente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 22.11.2019 illustrativa di tale norma;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt.185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per la regolarità tecnica da parte della responsabile del Servizio Entrate e contabile da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

- di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa e tenuto conto di quanto disposto al punto 1) della presente deliberazione, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2026:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
1. Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%, con detrazione di € 324,00
2. Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
3. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il primo grado che vi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica, situazione da comunicare all'ufficio tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato tale utilizzo	0,64%
4. Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
5. Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90%
6. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
7. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%

8. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
9. Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%
10. Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
11. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
12. Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
13. Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
14. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
15. Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%, con deduzione di € 1.500,00= dalla rendita catastale non rivalutata
16. Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90%

2. di disporre che l'intera imposta dovuta debba essere versata entro il 16 dicembre 2026;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 2/2018 e s.m., con separata votazione e con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2026 con l'iscrizione dell'entrata prevista con le aliquote oggetto del presente provvedimento;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Riccardo Dalvit

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luca Menapace

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luca Menapace

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all'albo telematico, per 10 giorni consecutivi a partire dal 31/12/2025.

Giovedì, 31/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luca Menapace

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo dell'atto adottato in data 29/12/2025.

Giovedì, 31/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luca Menapace



COMUNE DI GIOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Pareri della deliberazione n. 29 di data 29/12/2025

del Consiglio comunale

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2026

Parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa

In relazione alle sue competenze e conoscenze, la responsabile del servizio entrate ed economato esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto che si va ad adottare, giusto disposto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e s.m..

Giovo, 23/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE ED ECONOMATO

F.to Federica Telch

Parere in ordine alla regolarità contabile

In relazione alle sue competenze, la responsabile del servizio finanziario esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Giovo, 23/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Patrizia Pedri